



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*

*Ufficio Scolastico Provinciale di Torino*

Ufficio 6° ruolo e pensioni – Via Coazze n.  
18 10138 Torino

Prot. n. 5985  
Circolare n. 202

Torino, 9 aprile 2010

Ai Dirigenti scolastici  
Delle scuole di ogni ordine e grado  
Torino e provincia

E,p.c. AL MEF – Ragioneria territoriale dello Stato  
Via Grandis n. 14  
10121 TORINO

“ “ AI MEF – Direzione territoriale dell'economia e delle  
finanze  
Via Grandis n. 14  
10121 TORINO

OGGETTO: Progressione economica del personale della scuola – applicazione art. 4 comma 3 del D.P.R. 399 del 23/8/1988, come confermato dall'art. 66 del CCNL 4/8/1995.

E' pervenuta a quest'ufficio in data 16 marzo c.a. una nota del MEF - Direzione territoriale dell'economia e delle finanze con la quale si evidenzia che dai provvedimenti di ricostruzione della carriera predisposti dalle S.V. non è considerato il beneficio previsto dall'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988, qualora abbia decorrenza temporale in un anno successivo rispetto alla data di emissione del provvedimento stesso.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato e del fatto che il SIDI prevede, esclusivamente, variazioni di posizione stipendiale e/o attribuzione dei miglioramenti economici che si maturano nel corso dell'anno di emissione del decreto di ricostruzione della carriera, nei casi in cui vi sia un'anzianità di servizio pre – ruolo riconosciuta ai soli fini economici al compimento delle anzianità previste dal citato art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988 si rende necessaria l'emissione di **un ulteriore provvedimento**, che dovrà essere inviato alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto visto.

Si ricorda che l'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988 prevede che le anzianità riconosciute ai soli fini economici sono cumulabili con quelle utili ai fini giuridici ed economici al compimento del 16° anno per i docenti laureati degli istituti d'istruzione di 2° grado; 18° anno per i docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, media, ITP e per i DSGA; 20° anno per i collaboratori e gli assistenti.

Con l'occasione si ricorda che se la carriera del personale non subisce variazioni o come nel caso sopra rappresentato non devono essere attribuiti ulteriori benefici, le SS.VV. non emetteranno decreti in applicazione dei soli rinnovi contrattuali, e, quindi, non utilizzeranno neanche la nuova funzione per l'applicazione del CCNL del 2009.

Per i decreti che sono emessi dopo il rilascio delle nuove procedure per l'applicazione del CCNL del 2009 si potrà inviare alla Ragioneria dello Stato anche il decreto emesso con le predette nuove procedure solo se questo viene inviato congiuntamente al primo decreto di riconoscimento dei servizi.

Si confida nella consueta e attenta collaborazione.

IL DIRIGENTE  
Paolo IENNACO